



Bruxelles, 3 dicembre 2021
(OR. en)

14584/21

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0005(CNS)**

**FISC 222
ECOFIN 1189**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto - Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 18 gennaio 2018 la Commissione ha presentato al Consiglio la sua proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto¹.
2. La proposta mira a creare condizioni di parità e a concedere agli Stati membri maggiore flessibilità nell'applicazione delle aliquote ridotte e delle aliquote zero dell'imposta sul valore aggiunto.
3. Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere il 3 ottobre 2018². I pareri del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni sono stati adottati rispettivamente il 23 maggio 2018³ e il 10 ottobre 2018⁴.

¹ Doc. 5335/18.

² https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0371_IT.html

³ GU C 283 del 10.8.2018, pag. 35.

⁴ GU C 283 del 21.12.2018, pag. 43.

II. LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO

4. L'esame della proposta si è svolto durante le presidenze austriaca, rumena, finlandese, croata, tedesca e portoghese, nel corso del quale sono stati affrontati i principali elementi della proposta ed è stata aggiunta anche una disposizione per consentire agli Stati membri di rispondere rapidamente a eventuali crisi future.
5. Il 18 giugno 2021, il Consiglio ECOFIN ha proceduto a un dibattito orientativo su due aspetti della proposta che necessitavano di orientamenti politici: una clausola di temporaneità per i beni dannosi per l'ambiente e la questione di una clausola di standstill che rende disponibili a tutti gli altri Stati membri le deroghe esistenti che consentono le aliquote di parcheggio (aliquote ridotte superiori al 12 %), le aliquote super ridotte e le esenzioni con detraibilità dell'IVA versata a monte, garantendo la parità di trattamento tra gli Stati membri.
6. Sulla base dei risultati delle discussioni sulla clausola di standstill, la presidenza slovena ha lavorato a testi di compromesso che tengono conto delle diverse opinioni espresse dai ministri. Si è adoperata per trovare un approccio equilibrato che garantisca a tutti gli Stati membri parità di accesso alle deroghe esistenti negli Stati membri, evitando nel contempo la proliferazione di aliquote ridotte e di esenzioni con detraibilità dell'IVA versata a monte che potrebbero erodere le basi imponibili.
7. Per quanto riguarda la clausola di temporaneità, la presidenza slovena ha allineato la maggior parte di tali clausole al Green Deal europeo. La clausola di temporaneità per i fertilizzanti chimici e i pesticidi chimici è stata leggermente adeguata per tener conto delle preoccupazioni di alcuni Stati membri riguardo ai piccoli agricoltori.
8. La presidenza ha inoltre dedicato tempo a trovare soluzioni per le altre questioni tecniche relative al testo e al contenuto dell'allegato III della direttiva IVA, ossia l'elenco dei beni e dei servizi ai quali possono essere applicate le aliquote ridotte.
9. A seguito dei lavori tecnici svolti durante le videoconferenze informali del gruppo "Questioni fiscali" del 15 luglio, 15 settembre, 30 settembre, 15 ottobre, 25 ottobre e 18 novembre, la presidenza ha presentato un testo di compromesso nella riunione informale in videoconferenza del gruppo "Questioni fiscali" (Alto livello) del 25 novembre 2021.

10. La proposta di compromesso presentata tiene conto dei pareri divergenti espressi dalle delegazioni sull'applicazione delle aliquote IVA. Osserva i principali principi concordati per l'applicazione delle aliquote ridotte e, nella misura del possibile, i principi della parità di trattamento e di flessibilità per gli Stati membri, limitando nel contempo la proliferazione delle aliquote ridotte.

III. QUESTIONI IN SOSPESO

11. Nonostante l'ampio sostegno a favore del testo di compromesso a livello tecnico, nella riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del 1° dicembre 2021 alcune delegazioni non sono state ancora in grado di sciogliere le loro riserve su taluni elementi della proposta.

12. Alla luce delle riunioni bilaterali tenutesi dopo il Coreper, la presidenza propone una data di compromesso nel primo comma dell'articolo 105 ter. La presidenza ritiene che con questa modifica il testo di compromesso debba essere accettabile per tutte le delegazioni.

IV. CONCLUSIONE

13. Alla luce di quanto precede, si invita il Consiglio a:

- a) risolvere le questioni in sospeso di cui alla parte III della presente nota;
- b) concordare un orientamento generale sul progetto di direttiva sulla base del testo di compromesso della presidenza figurante nel doc. 14586/21; e
- c) viste le differenze fondamentali esistenti tra il testo della Commissione sul quale il Parlamento europeo era stato inizialmente consultato e il testo presentato per orientamento generale:
 - decidere in virtù dell'articolo 19, paragrafo 7, lettera h), del regolamento interno del Consiglio che il Parlamento europeo sia nuovamente consultato sul testo;
 - data la necessità di assicurare con urgenza l'allineamento delle aliquote IVA con i termini stabiliti dalla normativa europea sul clima⁵, invitare il Parlamento europeo a formulare un parere sul testo del Consiglio il più presto possibile e comunque non oltre il 15 marzo 2022.

⁵ GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.